

S. 12790
CRON. 82505



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, all'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2789/2010 RG

(+ nn. 4423, 4427, 4428, 4429, 4476, 4479 4482 e 4484 tutti del 2010 riuniti) TRA

MAROCCO MANUEL, SALOMONE ALDA ANNA MARIA, STOCCO PAOLA, GIORIO ANNA CHIARA, BENSI CLAUDIO, LION CRISTINA EMANUELE MARIO, CIAMPI SILVIA E SEVERATI MARIO domiciliati elettivamente in Roma, viale Dellè Milizie 1, presso lo studio degli Avv. E. e F. Ghera che li rappresentano e difendono per procura in margine ai rispettivi ricorsi;

E

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVUilupPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI elettivamente domiciliato in Roma, in P.zza Prati Degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'Avv. V. Bentivegna giusta deliberazione di incarico;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Le domande avanzate dai ricorrenti volte al riconoscimento della anzianità di servizio e della 3° fascia stipendiale maturata per l'attività precedente la stabilizzazione, non sono fondate, anche se non può ritenersi fondata la eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa dell'Istituto (ed infatti i ricorrenti, tutti già assunti con contratto a tempo indeterminato, non pongono in discussione alcuno dei presupposti della assunzione).

Nel merito va precisato, tuttavia, che l'art. 1, comma 519, della legge 27

dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto lo stanziamento di fondi finalizzati alla "...stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge".

Con direttiva del 20 aprile 2007 il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche amministrazioni ha indicato, quale ulteriore presupposto l'accertamento della "vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata...".

L'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha prorogato al 28 settembre 2007 il termine precedentemente previsto al 29 settembre 2006 entro il quale potevano essere stipulati contratti di assunzione a tempo determinato in relazione ai quali potesse derivare la stabilizzazione.

Con circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica sono state dettate le linee guida per l'applicazione dell'istituto della stabilizzazione, prevedendosi che *la disposizione in questione va intesa inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.*

La normativa sopra esaminata è quindi chiara nel distinguere nettamente le due diverse tipologie di rapporto, quella a tempo determinato che costituisce essenzialmente un requisito per la successiva stabilizzazione e quello a tempo indeterminato che consegue alla stabilizzazione medesima.

Tra i due rapporti non vi è continuità, nel senso che le norme citate sono altrettanto chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto.

Del resto la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma sesto, del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e quindi ben diverso sarebbe dovuto essere il tenore delle norme (specifiche e derogatorie) nella misura in cui avessero inteso derogare a tale principio generale.

In secondo luogo la normativa sopra citata qualifica espressamente la stabilizzazione quale assunzione e la ammette anche in relazione al personale che

non sia attualmente in servizio, purché abbia maturato il requisito citato, con la conseguenza che la stabilizzazione non può essere considerata una mera prosecuzione del rapporto pregresso, ma costituisce una vera e propria assunzione *ex novo*.

Pertanto l'assunzione conseguente alla stabilizzazione deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto "stabilizzato", mentre non può essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione dei ricorrenti secondo il quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rigetto della domanda volta al riconoscimento del pregresso servizio, quindi, si impone poiché la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione in base alla quale il rapporto di lavoro si costituisce *ex nunc*, in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, e ciò è reso evidente dallo stesso meccanismo per la stabilizzazione, ove il legislatore l'ha ammessa anche in relazione a rapporti che fossero già cessati, ovvero in relazione a rapporti non continuativi, purché di durata complessiva non inferiore al triennio.

Né all'accoglimento della domanda dei ricorrenti può pervenirsi in via risarcitoria: infatti, il meccanismo della stipula di contratti triennali, lungi dal cagionare ai ricorrenti un danno, è quello che ha consentito ai ricorrenti di pervenire alla stabilizzazione. Cioè, in concreto, se il datore di lavoro, una volta entrata in vigore la normativa sulla stabilizzazione, non avesse prorogato ai ricorrenti il contratto a termine consentendogli il raggiungimento della soglia dei tre anni, costoro non avrebbero conseguito l'assunzione presso la pubblica amministrazione in assenza di procedura concorsuale (si fa presente, infatti, che la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo determinato per un anno non può certamente essere equiparata ad una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e solo in virtù dello specifico intervento normativo si è potuti pervenire a tale assimilazione, senza la quale, peraltro, la normativa in questione presenterebbe seri profili di incostituzionalità).

La specifica normativa che presenta profili di incerta interpretazione (come confermato dal precedente depositato alla odierna udienza), costituisce motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta le domande dei ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, in data 2.7.2010

IL CANCELLIERE CI
Antoniana Maria Bonaldi
A. K. Bonaldi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 2 LUG. 2010
IL CANCELLIERE CI
Antoniana Maria Bonaldi
A. K. Bonaldi

Il Giudice
[Signature]